

COMUNE di ROCCA SANTA MARIA

Dipartimento di Prevenzione - Servizio Veterinario di Sanità Animale ASL Teramo

ORD. n° 3/2019

IL SINDACO

VISTA la denuncia di sospetto di Anemia Infettiva degli Equini;

VISTI gli Art. 10 e 99 del Regolamento di Polizia Veterinaria 08.02.1954, n. 320;

VISTO il D.M. 04.12.1976 recante norme per la profilassi dell'Anemia Infettiva degli Equini e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142;

VISTO il D.P.R. 11.02.1954, n. 243;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 18/12/2007;

VISTA la D.G.R. n. 871 del 27.08.2007 "Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi nel territorio della Regione Abruzzo";

VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 2 febbraio 2016;

Vista la riconferma del sospetto sierologico per Anemia Infettiva dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo NR6 1098 del 05/02/2019;

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario in data 14/02/2019;

ORDINA

Al Sig. Sacchetti Filippo nato a Teramo il 25/02/1983 e residente a Rocca Santa Maria in Frazione Macchia Santa Cecilia;

1. sequestro fiduciario dell'intero allevamento equino identificato con codice: **IT036TE130** sito nel Comune di Rocca Santa Maria, Frazione Macchia Santa Cecilia, costituito dai seguenti equidi:

	SPECIE	RAZZA	SESSO	ANNO di NASCITA	MICROCHIP	
1	MULO	MET	F	2009	941000011643498	Sospetto
2	MULO	MET	F	2007	250259500055140	Negativo

2. sequestro fiduciario e isolamento in un locale chiuso dotato di reti antinsetti a porte e finestre nella scuderia dell'allevamento, identificato con codice: **IT023TE77**, dell'equide (mulo) sospetto infetto da Anemia Infettiva degli Equini, precedentemente identificato nella tabella di cui sopra al numero 1;
3. sequestro fiduciario dell'equide al n. 2 della tabella soprastante risultato negativo alle prove sierologiche per Anemia Infettiva degli Equini che non potrà essere allontanata dall'allevamento fino a quando non abbia reagito negativamente ad un test di Coggins, effettuati ad un intervallo di sei mesi dalla data in cui l'equide sospetto infetto sia stato allontanato;
4. divieto di introduzione di equidi, provenienti da allevamenti idonei, nella scuderia adibita all'isolamento dell'animale infetto;
5. L'equide può essere movimentato esclusivamente per motivi di benessere o per essere abbattuto, secondo le indicazioni dell'allegato C dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 18/12/2007;
6. L'equide di cui sopra al n. 1 potrà essere adibito al lavoro entro i limiti dell'azienda agricola in cui si trova l'allevamento **IT036TE130**;
7. l'area destinata all'isolamento deve essere preferibilmente un locale chiuso, ma può essere tollerata anche un paddock esterno, purché sia garantita una distanza minima di 200 metri dalla presenza di altri equidi, anche se di passaggio, es. trekking, in considerazione del raggio di volo degli insetti vettori e del limitato periodo di tempo di permanenza del virus al loro interno.

In caso di locale chiuso:

- .. applicare reti antinsetto a porte e finestre;
- .. utilizzare insetticidi a trappole luminose;
- .. rimuovere più spesso possibile feci e sostanze organiche;
- .. canalizzare le acque di scarico e i liquami;
- .. pulire/disinfettare periodicamente i ricoveri, secondo un programma concordato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale;
- .. pulire e disinfettare gli strumenti e gli attrezzi utilizzati;
- .. lotta agli insetti ematofagi;

8. l'animale sospetto può essere movimentato esclusivamente per motivi di benessere o per essere condotto al macello, come riportato nell'allegata C dell'Ordinanza del Ministero della salute del 18/12/2007. Detti movimentazione deve essere preferibilmente effettuata nelle ore serali e/o notturne (dopo le ore 19.00 nel periodo primaverile/estivo dal 1° aprile al 30 settembre; dopo le ore 17.00 negli altri mesi) in considerazione del ciclo vitale diurno degli insetti vettori, previa disinfezione con idonei insetticidi dei mezzi di trasporto e degli animali stessi con sostanze ad azione repellente ed insetticida.

Rocca Santa Maria li 20-02-2019



IL SINDACO
(Lino DI GIUSEPPE)

Il mancato rispetto della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

Rocca Santa Maria 20-02-2019



IL SINDACO
(Lino DI GIUSEPPE)